



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 luglio 2026

Prot.850/GE/df

Pag. 1 di 5

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze recante le norme tecniche per il processo tributario telematico (PTT), in attuazione dell'art. 79, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo Unico della Giustizia Tributaria) – trasmesso con nota MEF-DGT prot. n. 9405 del 9 luglio 2026. Nota informativa di sintesi.

Gentilissimi,

con nota prot. n. 9405 del 9 luglio 2026, il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso a questo Consiglio Nazionale, per l'acquisizione del prescritto avviso, lo *schema di decreto* recante le norme tecniche del processo tributario telematico (di seguito, il "Decreto"), corredato delle specifiche tecnico-operative (Allegato 1) e del modello di deposizione testimoniale scritta con relative istruzioni (Allegati 2 e 3). Il termine assegnato per il riscontro è fissato al 15 settembre 2026.

Si ritiene opportuno rendere sin d'ora edotti gli Ordini territoriali sui contenuti essenziali del provvedimento, con la precisazione, di rilievo preliminare e assorbente, che si tratta allo stato di uno schema di decreto ancora *sub judice* del prescritto iter di concertazione (acquisizione degli avvisi dei Consigli Nazionali interessati entro il 15 settembre 2026 p.v. e del parere del Garante per la protezione dei dati personali), non ancora adottato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e come tale suscettibile di modifiche prima dell'approvazione definitiva.

1. Finalità del provvedimento

Il Decreto è diretto a ricondurre ad unità, in un unico atto organico, le regole tecniche del processo tributario telematico attualmente disperse in una pluralità di provvedimenti succedutisi nel tempo (decreto del Direttore generale delle finanze 26 aprile 2012; regolamento di cui al D.M. n. 163/2013; decreto del Direttore generale delle finanze 4 agosto 2015; decreto del Direttore generale delle finanze 6 novembre 2020), tutti destinati ad abrogazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Decreto. La disciplina viene contestualmente aggiornata alla luce della legge di riforma della giustizia tributaria n. 130/2022, del D.Lgs. n. 220/2023 e dell'istituzione del nuovo Dipartimento della Giustizia Tributaria (art. 20, comma 2-ter, del D.L. n. 44/2023).

2. Contenuto del decreto

Il Decreto si compone di 25 articoli, ripartiti in tre Capi (Disposizioni generali; Processo tributario telematico; Disposizioni finali), e di tre Allegati. In estrema sintesi, disciplina: le definizioni operative e il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – S.I.Gi.T. (artt. 1-3); la procura alle liti e l'indirizzo PEC dei soggetti abilitati (artt. 4-5); notificazioni, comunicazioni e attestazione temporale dei depositi telematici (artt. 6-7); il deposito – di regola esclusivamente telematico, con ipotesi tassative di deposito analogico (artt. 8-9); i registri generale e particolare, ivi compresi i nuovi registri dei decreti presidenziali/ordinanze e dei verbali di udienza (art. 10); la costituzione in giudizio e il giudizio d'appello (artt. 11-13); i criteri di redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali, secondo i principi di chiarezza e sinteticità (artt. 14 e 18); la prova testimoniale (art. 15); il fascicolo informatico e



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 luglio 2026

Prot.850/GE/df

Pag. 2 di 5

la sua trasmissione (artt. 16-17); il processo verbale di udienza (art. 20); la gestione del S.I.Gi.T. da parte di Sogei S.p.A., quale responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 22); la decorrenza, differenziata, delle diverse disposizioni (art. 25).

Si segnalano, in particolare, le seguenti novità, richiamate espressamente nella nota di trasmissione ministeriale:

1. elevazione dei livelli di cybersicurezza, con l'identità digitale quale unica modalità di abilitazione e di accesso al S.I.Gi.T. per i soggetti esterni (art. 8 dell'Allegato 1);
2. conferma della dimensione massima di 50 MB per ciascun documento informatico (con obbligo di suddivisione in più file in caso di superamento) e del limite di 50 documenti e 100 MB complessivi per ciascun invio telematico (art. 16, comma 3, dell'Allegato 1);
3. istituzione dei nuovi registri particolari dei decreti presidenziali e delle ordinanze, nonché dei verbali di udienza e delle comunicazioni processuali (art. 10, comma 2, lett. b, e comma 3, del Decreto);
4. codificazione dei criteri generali di redazione degli atti di parte e delle sentenze, in coerenza con la prassi applicativa già consolidata (artt. 14 e 18 del Decreto).

3. Adempimenti per l'esercizio dell'attività professionale

Per i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati che prestano assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, quali "soggetti abilitati esterni" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. j), del Decreto, nei limiti delle competenze loro riconosciute dall'art. 12, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (e, dal 1° gennaio 2027, dall'art. 57, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 175/2024), il testo in esame comporta, all'esito dell'iter di approvazione, i seguenti principali adempimenti operativi:

1. dotarsi di identità digitale, quale unica modalità di abilitazione e accesso al S.I.Gi.T. prevista per i soggetti esterni (art. 8 dell'Allegato 1, richiamato nella nota di trasmissione); le modalità tecniche di rilascio non risultano specificate nella documentazione trasmessa e andranno verificate nelle specifiche tecnico-operative integrali;
2. verificare la correttezza e l'aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato da un gestore conforme al D.P.R. n. 68/2005, previa identificazione del professionista, ovvero, in difetto di indicazione nel primo atto difensivo, quello risultante dall'INAD (art. 5, commi 1 e 3, del Decreto), essendo tale indirizzo determinante per il perfezionamento di notificazioni e comunicazioni telematiche (artt. 6-7);
3. conformare la procura alle liti e l'incarico di assistenza e difesa ai formati e alle modalità di sottoscrizione digitale, ovvero di autenticazione da parte del difensore, previsti dall'art. 4 del Decreto;
4. redigere gli atti processuali secondo l'articolazione funzionale e i criteri di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 14 del Decreto (intestazione, indicazione delle parti, dell'atto impugnato, esposizione distinta di fatto e motivi, conclusioni, indice dei documenti prodotti);
5. depositare gli atti e i documenti informatici esclusivamente per il tramite del S.I.Gi.T., nel rispetto dei formati e dei limiti dimensionali indicati (50 MB per documento; massimo 50 documenti e 100 MB per invio), salve le ipotesi tassative di deposito analogico previste dagli artt. 9, 19 e 20 del Decreto (impossibilità oggettiva di funzionamento del sistema, attestata dal responsabile del S.I.Gi.T., ovvero specifica autorizzazione del giudice per motivate ragioni tecniche);
6. monitorare le date di decorrenza differenziata: applicazione generale del Decreto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 25, comma 1); efficacia differita, a successivo termine da individuare nel testo definitivo, per le nuove procedure di abilitazione e le modalità di accesso al sistema (art. 25, comma 2) e per l'operatività dei registri particolari di nuova



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 luglio 2026

Prot.850/GE/df

Pag. 3 di 5

istituzione (art. 25, comma 3); nelle more, restano in vigore le attuali modalità di registrazione e di accesso, a garanzia della continuità del servizio.

4. Materie del contenzioso ammesse

- Intestazione dei terreni. I tecnici sono abilitati nelle controversie sull'intestazione delle particelle promosse dai singoli possessori, in quanto rientranti nel primo periodo dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992; l'abilitazione discende dall'art. 12, comma 5 per ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, se iscritti all'albo.^{1 2}
- Delimitazione, figura, estensione dei terreni. Rientrano le liti su confini, conformazione e superficie dei terreni; l'assistenza tecnica dei professionisti tecnici è ammessa ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992 per tali materie catastali.^{3 4}
- Classamento dei terreni e ripartizione dell'estimo. Controversie su classamento e su ripartizione dell'estimo tra comproprietari di una particella; abilitate le professioni tecniche iscritte ai relativi albi per queste liti catastali.^{5 6}
- Consistenza e classamento delle unità immobiliari urbane. Liti sulla consistenza e sul classamento delle unità urbane; i tecnici possono rappresentare il contribuente nelle relative cause.^{7 8}
- Attribuzione della rendita catastale. Controversie sull'attribuzione della rendita; l'abilitazione dei tecnici iscritti all'albo opera espressamente per questa materia.^{9 10}

4.1 Limiti ed esclusioni

- Esclusione dai tributi collegati alla rendita (es. IMU/TASI). La difesa dei tecnici è limitata alle controversie catastali del primo periodo dell'art. 2, comma 2; non si estende ai tributi che presuppongono la rendita (come IMU/TASI), riservati a professionisti abilitati in via generale (avvocati,

¹ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

² D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

³ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

⁴ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

⁵ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

⁶ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

⁷ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

⁸ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

⁹ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

¹⁰ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 luglio 2026

Prot.850/GE/df

Pag. 4 di 5

commercialisti, consulenti del lavoro).¹¹ La giurisprudenza conferma l'inammissibilità della difesa tecnica in materia IMU.¹²

4.2 Requisiti di abilitazione e condizioni operative

- Iscrizione all'albo e perimetro oggettivo. L'abilitazione dei tecnici vale solo se iscritti nei relativi albi e soltanto per le materie catastali del primo periodo dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992; la procura deve rispettare le forme dell'art. 12, commi 5–7.¹³ Come, i periti industriali sono "soggetti abilitati esterni" nei limiti di cui all'art. 12, commi 2 e 4 (poi art. 57 TUGT dal 1.1.2027).
- Continuità dal 1° gennaio 2027. Il rinvio al nuovo art. 57 del D.Lgs. 175/2024 (TUGT) non modifica la sostanza: si tratta di riordino compilativo, senza novità sostanziali sull'ambito oggettivo dell'abilitazione.^{14 15}
- Prescrizioni PTT per l'operatività. Per agire telematicamente, è necessario dotarsi di: a) identità digitale quale unica modalità di abilitazione e accesso al S.I.Gi.T.; b) PEC aggiornata e qualificata per notifiche e comunicazioni; c) procura conforme alle regole digitali; d) deposito telematico nel S.I.Gi.T. (con limiti dimensionali e rare eccezioni analogiche). Queste condizioni regolano l'accesso e la procedura, che non ampliano le materie abilitate.

5. Stato dell'iter e prossimi passaggi

Si ribadisce che il testo in esame costituisce, allo stato, uno schema di decreto sottoposto all'acquisizione degli avvisi dei Consigli Nazionali interessati – tra cui questo Consiglio Nazionale – nonché del parere del Garante per la protezione dei dati personali, non ancora reso alla data della presente nota. Non risultano, allo stato della documentazione trasmessa, indicate le date di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né i termini specifici di cui all'art. 25, commi 1, 2 e 3, del Decreto, essendo tali indicazioni lasciate in bianco nello schema pervenuto. Si provvederà a fornire tempestivo aggiornamento agli Ordini territoriali all'esito dell'adozione definitiva del provvedimento e della sua pubblicazione.

Ad ogni modo, le Colleghe e i Colleghi possono già registrarsi ai servizi professionali online, legati al processo tributario, tramite il Portale Telematico Tributario (PTT), al seguente link: <https://www.dgt.mef.gov.it/gt/registrazione-ptt-sigit>.

In questa pagina, sono indicate le modalità di registrazione, che variano in funzione del soggetto che la richiede. I professionisti dovranno seguire le indicazioni relative al link: "Soggetti privati, ausiliari del giudice e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3)". Quindi, cliccare su "Registrati al servizio" oppure "Registrati al servizio tramite SPID".

¹¹ Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

¹² Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 15/02/2024) 20/02/2024, n. 66

¹³ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

¹⁴ D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 12 - Assistenza tecnica [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 57, D.Lgs. n. 175/2024]

¹⁵ Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 15/01/2025) 07/04/2025, n. 9158



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 luglio 2026

Prot.850/GE/df

Pag. 5 di 5

Le richieste di registrazione ai servizi del S.I.Gi.T. sono accettate dalla piattaforma e prese in carico senza difficoltà, previa emissione del relativo codice identificativo. Una volta presa in carico la registrazione, al termine dei controlli sui documenti forniti, il Professionista riceverà una successiva PEC con l'esito del processo di registrazione.

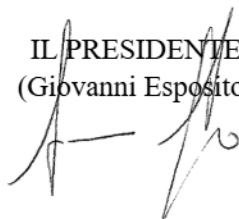
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)


IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)



All.:

- *DM_PTT_9.7.26*